

Ritenuto di individuare, per gli adempimenti e le procedure connesse all'attivazione ed alla gestione della Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2019, n. 347.

Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni"** e la conseguente proposta dell'assessore Giuseppe Chianella;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 recante "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale." e provvedimenti attuativi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

Vista la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenze della Regione o di Enti da essa delegati.";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i., recante "Testo unico governo del territorio e materie correlate", con particolare riferimento:

- al comma 1, lett. e) dell'art. 139 (*Determinazione delle variazioni essenziali*);
- al comma 6 dell'art. 154 (Accertamento di conformità);
- al comma 3 dell'art. 269 (*Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica*);

Vista la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.", con la quale le funzioni del controllo e vigilanza sulle opere e costruzioni in zone sismiche sono riassorbite dalla Regione Umbria e successivamente impiegate nell'attuale Servizio regionale "Rischio Sismico";

Viste le deliberazioni di Giunta regionale 23 novembre 2015, n. 1386 e 12 aprile 2016, n. 391 con la quale le funzioni "sismiche" sono state assegnate al Servizio Geologico e sismico (ora Servizio Rischio sismico) ed incardinate nella Posizione Organizzativa (Sezione) Normativa antisismica e rischio sismico (ora Sezione Rischio sismico, normativa antisismica e prevenzione sismica. Genio civile, nel prosieguo identificata, brevemente, come "Genio Civile");

Vista la deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1475 (*Vigilanza e controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche. Modalità di rilascio autorizzazione sismica o diniego ex art. 203, L.R. n. 1/2015. Approvazione fac-simili modulistica*), con la quale la Giunta regionale stabiliva, dal momento del riassorbimento delle funzioni sismiche dalle Province di Perugia e di Terni e fino a successivo atto della Giunta stessa, "di continuare ad operare [...] con le stesse procedure in uso fino al 30 novembre 2015 nelle Province";

Visto il decreto Ministero delle Infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».", di eseguito e per brevità "NTC 2018" nonché la Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n. 7, con particolare riferimento ai paragrafi 8.3 e C.8.3 "Valutazione della sicurezza" dei capitoli 8 e C.8 "Costruzioni esistenti";

Dato e preso atto che l'attività di accertamento di conformità sismica riveste un ruolo fondamentale per il settore dell'edilizia e per i procedimenti giudiziari, fermi restando i procedimenti connessi e conseguenti alla legislazione in materia di "condono edilizio";

Considerato, inoltre, che la casistica e la quantità del numero di procedimenti per l'accertamento di conformità sismica ha subito una implementazione conseguente all'incremento di sanatorie per accertamento di conformità presentate ai Comuni talché, attualmente, il carico per l'ufficio regionale ammonta ad oltre 600 l'anno, il che, stanti l'attuale dotazione organica ed i tempi tecnici strettamente necessari per concludere i procedimenti, rende imprescindibile ridefinire in maniera congrua ed oggettiva gli adempimenti procedurali e la relativa tempistica, per non comportare aggravii dei procedimenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, commi 2 e 5 della legge 241/90 e s.m.i. nonché dall'art. 2, comma 5 della L.R. 1/2015;

Considerato che:

— né il DPR 380/2001, né la legge 64/1974, prevedono la possibilità di autorizzare in sanatoria le opere realizzate in assenza o difformità dal deposito o autorizzazione sismica;

— le richiamate NTC 2018, al paragrafo 8.3 *“Valutazione della sicurezza”* (VdS) dettano i criteri per valutare le *“opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.”*;

— ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento di conformità l'art. 154, co. 6, L.R. 1/2015, richiede *“gli assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, ...[...]... nonché in materia sismica,”*;

Rilevata la necessità di adottare, a normativa nazionale e regionale vigenti, disposizioni procedurali atte a raccordare le ridette disposizioni con il fine di dare a tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, regole certe e chiari percorsi procedurali;

Considerato che i tentativi fatti sino ad ora dalla Regione Umbria per legiferare in materia non hanno avuto esito ancorché analoghe discipline siano state adottate da altre amministrazioni regionali (quali Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte);

Ritenuto che la fattispecie possa essere definita, in prima battuta ed in via sperimentale, mediante l'adozione di linee guida con le quali siano fornite indicazioni all'utenza ed agli uffici riguardo:

a) a termini e modalità per acquisire ed istruire la Verifica di Sicurezza (VdS) ex § 8.3 delle NTC 2018;

b) i casi di applicazione delle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/2001, delle violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali (art. 139, comma 1, lett. e) della legge regionale 1/15);

c) i casi di applicazione della sanzione amministrativa disciplinata, di cui all'articolo 139, comma 1, lett. e) e al comma 3 dell'articolo 269 della legge regionale 1/2015;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare le presenti linee guida finalizzate al raccordo procedimentale ed istruttorio degli adempimenti regionali in materia sismica correlati alle istanze per accertamento di conformità che investono gli aspetti strutturali, in base alla legislazione richiamata nella parte novellistica della presente deliberazione, come di seguito indicate:

a) l'attività istruttoria si fonda sulle disposizioni date dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018; ove necessario il dirigente del Servizio Rischio sismico potrà adottare dettami tecnici di dettaglio;

b) gli adempimenti istruttori sono posti in essere esclusivamente nel caso in cui gli illeciti da sanare investono gli aspetti strutturali degli edifici, secondo quanto comunicato dagli uffici comunali ai sensi dell'art. 141, comma 6, L.R. 1/2015, ovvero al momento in cui viene presentata autonoma e spontanea istanza per l'accertamento di conformità che dovrà essere comunicata dal Comune al Genio Civile regionale;

c) l'istanza per la Valutazione della Sicurezza può essere presentata anche direttamente al Genio Civile regionale il quale, dopo averne data comunicazione all'A.G., avvierà i propri adempimenti istruttori;

d) la segnalazione all'A.G. - una volta accertato che l'illecito investe aspetti strutturali - deve essere trasmessa anche qualora sia stata già effettuata dal Comune;

e) le verifiche in materia di sicurezza, da parte del Genio Civile regionale, sono avviate solo nel caso in cui il Comune dia comunicazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per l'accertamento di conformità. Nel caso di procedimenti sanzionatori che possono concludersi con il provvedimento demolitorio ovvero con il diniego di sanatoria non sarà effettuato alcun accertamento istruttorio sulla VdS. Al fine di ovviare ad accertamenti privi di finalità, nell'ambito di un rapporto collaborativo tra Enti, i Comuni sono tenuti a dare comunicazione al Genio civile regionale dell'avvenuta presentazione dell'istanza per l'accertamento di conformità sia essa autonoma che conseguente a provvedimenti sanzionatori;

f) qualora l'accertamento di conformità evidenzi interventi di carattere strutturale il Comune acquisisce e trasmette, ai sensi dell'art. 207, L.R. 1/2015, o invita l'interessato a trasmettere, al Genio civile regionale la documentazione necessaria e sufficiente per verificare la correttezza della VdS. Il dirigente del preposto ufficio, al fine di agevolare tale attività, può adottare atti o provvedimenti per definire aspetti meramente procedurali o per la predisposizione di idonea modulistica;

g) di stabilire, in relazione alla complessità e peculiarità del procedimento ed ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 241/1990, in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di verifica della VdS, decorrenti dalla

presentazione della relativa documentazione - nel caso di istanza autonoma - o dalla ricezione della documentazione da parte del Comune. Entro detto termine viene data comunicazione all'A.G. alla quale, oltre che al Comune ed al richiedente, viene altresì trasmesso l'esito della verifica della VdS;

h) qualora dall'esame della VdS risulti la necessità di eseguire degli interventi per legittimare quanto eseguito, questi sono soggetti ad autorizzazione preventiva ex art. 202, comma 2, lett. b) della L.R. 1/2015. La loro esecuzione è elemento condizionante per il rilascio o l'efficacia della sanatoria;

i) in caso di conformità delle opere realizzate nei confronti delle NTC 2018, risultante dalla VdS verificata ai sensi del punto 8.3 delle medesime norme, l'ufficio adotta una presa d'atto della conformità degli interventi alle medesime norme tecniche dandone comunicazione al Comune e all'interessato;

j) ai procedimenti si applica il "rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" di cui all'art. 211 della L.R. 1/2015;

k) gli accertamenti derivanti dall'attività di cui ai punti precedenti, al fine di accelerare l'azione della pubblica amministrazione, sono condotti dal Genio Civile regionale su base documentale, sulla scorta della documentazione progettuale e fotografica, delle informazioni o delle certificazioni relative a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione regionale, acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o trasmessi all'amministrazione regionale dagli interessati nel corso del procedimento;

l) gli accertamenti di ordine tecnico in situ (ovvero, *gli ulteriori accertamenti di carattere tecnico* cui al comma 2 dell'art. 96 del DPR 380/2001) sono da compiere quando strettamente necessario e comunque commisurati alla zona sismica e alla tipologia di costruzione, tenendo conto delle informazioni acquisite nel corso del procedimento;

m) in merito alle verifiche di opere in argomento ricadenti in aree oggetto di interventi di consolidamento ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/2001, l'Ente proprietario o gestore delle opere di consolidamento ovvero il Servizio regionale competente, rilasciano al Genio Civile regionale un parere di compatibilità o di interferenza delle opere, da legittimare e/o da eseguire per la legittimazione dell'eseguito, con quelle di consolidamento;

2. di precisare che nei procedimenti per l'accertamento di conformità la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 269, comma 3 della L.R. 1/2015, fermi restando gli adempimenti del Genio Civile in ordine alle comunicazioni alla A.G., trova applicazione nei soli casi di cui all'art. 202, comma 2, lett. b) della medesima legge regionale, con esclusione quindi degli illeciti antecedenti la classificazione sismica del Comune interessato;

3. di stabilire che le previsioni del presente atto si applicano integralmente a tutti i procedimenti in corso e non conclusi alla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU);

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e di Terni, agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni di categoria;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza>.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Chianella)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni

In Umbria le materie del controllo e della vigilanza sulle costruzioni, nonché quelle dell'accertamento di conformità delle opere e costruzioni, sono regolate dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*).

La legge regionale umbra, come quella nazionale, non prevede la possibilità di sanatoria per opere strutturali eseguite in assenza di deposito strutturale o di rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva.

Gli sforzi della Regione Umbria per regolamentare la materia, al fine di raccordare efficacemente la normativa sismica con quella edilizia in tema di accertamento di conformità ex art. 154, comma 6, della legge regionale 1/2015, sono al momento in corso anche con serrati confronti interregionali e con i Ministeri competenti.

Al momento, dunque, l'assenza di idoneo titolo in materia sismica, unitamente ad una presentazione di una pratica strutturale in ritardo, comporta immediatamente le violazioni previste dal DPR 380/2001.

Tali violazioni implicano reati non "sanabili" a posteriori; ciò che può essere "regolarizzata" a posteriori, invece, è soltanto la dimostrazione della conformità del progetto ai livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche vigenti^[1] attraverso la Valutazione della Sicurezza (VdS) obbligatoria, per il § 8.3 della stessa norma, nei casi di "[...] opere

^[1] Decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»." (NTC 2018) e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, con particolare riferimento al paragrafo 8.3 (Valutazione della sicurezza) del cap. 8 (Costruzioni esistenti).

realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione [...]”.

In caso di conformità delle opere realizzate nei confronti delle NTC 2018 (VdS verificata ai sensi del § 8.3) il Genio Civile rilascia all'interessato e al Comune competente, previa istruttoria, una *Presa d'atto della conformità delle strutture alle norme tecniche sulle costruzioni 2018*. Tale “presa d'atto” è comunicata agli interessati, al Comune e all'A.G.

Viceversa, in caso di non conformità delle opere realizzate nei confronti delle NTC 2018 (VdS non verificata ai sensi del § 8.3) è necessario adeguare le opere compiute in assenza del titolo abilitativo.

In tale circostanza, la messa in sicurezza della struttura oggetto di abuso, previa segnalazione alla A.G. da parte del Genio Civile regionale ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/01, è permessa al soggetto interessato attraverso l'esecuzione di specifici lavori finalizzati al rispetto delle regole di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018, ai sensi dell'art. 207, comma 2^[2], della legge regionale 1/2015 e secondo le disposizioni dell'art. 202, comma 2, lett. b)^[3] della medesima legge regionale. Solo in questo caso il Genio Civile rilascia specifica autorizzazione sismica per “i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche” e l'esecuzione dei lavori previsti è elemento condizionante per il rilascio o l'efficacia della sanatoria. Allo stesso modo, nei casi di cui all'art. 202, comma 2, lett. b) della L.R. 1/2015, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 dell'art. 269^[4] della medesima legge regionale, con esclusione degli illeciti antecedenti la classificazione sismica del Comune interessato.

Si rileva, altresì, che per i procedimenti di accertamento è applicato il “rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli” di cui all'art. 211 della L.R. 1/2015.

Dal punto di vista operativo inoltre, al fine di concretizzare ed accelerare l'azione della Regione, corre la necessità di fornire ulteriori indicazioni procedurali al Genio Civile regionale e stabilire precisi comportamenti tra l'Amministrazione regionale e gli Enti locali.

In tale ottica, quindi, con il presente atto si dispone che:

— gli adempimenti istruttori del Genio Civile regionale sono posti in essere esclusivamente nel caso in cui gli illeciti da sanare investono gli aspetti strutturali degli edifici, secondo quanto comunicato dagli uffici comunali ai sensi dell'art. 141, comma 6, L.R. 1/2015, ovvero al momento in cui viene presentata autonoma e spontanea istanza per l'accertamento di conformità che dovrà essere comunicata dal Comune al Genio Civile regionale;

— le verifiche in materia di sicurezza, da parte del Genio Civile regionale, sono avviate solo nel caso in cui il Comune dia comunicazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per l'accertamento di conformità. Nel caso di procedimenti sanzionatori che possono concludersi con il provvedimento demolitorio ovvero con il diniego di sanatoria non sarà effettuato alcun accertamento istruttorio sulla VdS;

— in relazione alla complessità e peculiarità dei procedimenti ed ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 241/1990, il termine per la conclusione del procedimento di verifica della VdS è di in 90 giorni, decorrenti dalla presentazione della relativa documentazione - nel caso di istanza autonoma - o dalla ricezione della documentazione da parte del Comune;

— gli accertamenti di conformità sono condotti dal Genio Civile regionale su base documentale, sulla scorta della documentazione progettuale e fotografica, delle informazioni o delle certificazioni relative a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione regionale, acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o trasmessi all'amministrazione regionale dagli interessati nel corso del procedimento;

— gli accertamenti di ordine tecnico in situ (ovvero, *gli ulteriori accertamenti di carattere tecnico* cui al comma 2 dell'art. 96 del DPR 380/01) sono da compiere da parte del Genio Civile regionale quando strettamente necessario e comunque commisurati alla zona sismica e alla tipologia di costruzione, tenendo conto delle informazioni acquisite nel corso del procedimento;

— per gli accertamenti di opere ricadenti in aree oggetto di interventi di consolidamento ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/2001, l'Ente proprietario o gestore delle opere di consolidamento ovvero il Servizio regionale competente, rilasciano al Genio Civile regionale un parere di compatibilità o di interferenza delle opere, da legittimare e/o da eseguire per la legittimazione dell'eseguito, con quelle di consolidamento.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

^[2] Art. 207, L.R. 1/15 (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti): “2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, si ritenga opportuno eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 202, 203, 204 e 205. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.”

^[3] Art. 202, L.R. 1/15 (Autorizzazione sismica): “2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001: [...] b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; [...]”.

^[4] Art. 269, L.R. 1/15 (Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica) - “3. Per le violazioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro mille a euro duemila. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del D.P.R. 380/2001.”